

# ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

**INAIL**

NON SFIDARE GLI IMPREVISTI  
DEL LAVORO DOMESTICO.

ASSICURATI CON INAIL.

**2020**



Direzione centrale pianificazione e comunicazione  
[dcpianificazione-comunicazione@inail.it](mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it)

Direzione centrale rapporto assicurativo  
[dcra@inail.it](mailto:dcra@inail.it)

Inail  
Piazzale Giulio Pastore, 6  
00144 Roma  
[www.inail.it](http://www.inail.it)

# Sommario

<b>Ai lettori .....</b>	<b>4</b>
<b>Premessa .....</b>	<b>5</b>
Riferimenti normativi .....	6
<b>Gli infortuni domestici .....</b>	<b>7</b>
I dati .....	8
<b>La prevenzione .....</b>	<b>9</b>
Fiamme libere e pericolo d'incendio .....	9
Elettricità .....	10
Gas .....	11
Sostanze chimiche .....	12
Cadute .....	13
Cosa fare in caso di infortunio grave se in casa non c'è nessuno .....	14
<b>L'assicurazione .....</b>	<b>15</b>
<b>La tutela assicurativa .....</b>	<b>17</b>
<b>Il costo dell'assicurazione .....</b>	<b>19</b>
<b>L'iscrizione .....</b>	<b>20</b>
<b>Il rinnovo .....</b>	<b>22</b>
Il pagamento del premio .....	23
Regime sanzionatorio .....	24
<b>Le prestazioni .....</b>	<b>25</b>
Rendita diretta .....	25
Rendita ai superstiti .....	26
Assegno una tantum per infortunio mortale .....	26
Benefici Fondo vittime gravi infortuni .....	26
Prestazione una tantum .....	27
Assegno per l'assistenza personale continuativa .....	27
<b>La richiesta di prestazioni .....</b>	<b>28</b>
Rendita .....	28
<b>Come si riscuote la rendita .....</b>	<b>29</b>
<b>Cosa fare in caso di infortunio .....</b>	<b>30</b>
Cosa fare in caso di infortunio mortale .....	31
<b>Il ricorso .....</b>	<b>32</b>
<b>Ulteriori informazioni .....</b>	<b>33</b>

## Ai lettori

*La legge 3 dicembre 1999, n. 493 (\*) ha istituito una polizza assicurativa contro gli infortuni domestici che riconosce e valorizza chiunque, donna o uomo, impieghi le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita, nell'ambito domestico.*

*Scopo di questo opuscolo è quello di fornire informazioni di carattere generale sull'assicurazione, gestita dall'Inail, e alcune indicazioni sulle misure da adottare per prevenire gli infortuni.*



(\*) Alla legge n. 493/1999 è stata data attuazione con i decreti ministeriali del 15 settembre 2000. La stessa legge è stata poi integrata e modificata dal decreto ministeriale del 31 gennaio 2006, dalla legge 296 del 27 dicembre 2006 (art. 1 comma 1257) dalla legge 145 del 31 dicembre 2018 (art. 1 commi 534 e 535) e, da ultimo, dal decreto ministeriale 13 novembre 2019.

Per informazioni consultare il sito [www.inail.it](http://www.inail.it) o recarsi presso una sede Inail.

## Premessa

L'ordinamento italiano, con la legge n. 493 del 3 dicembre 1999, riconosce sotto il profilo professionale l'impegno di coloro che svolgono attività di grande utilità per la cura della casa e del nucleo familiare in modo abituale esclusivo e gratuito, proponendo un adeguamento delle tutele dai peculiari rischi di infortunio cui è esposta questa tipologia di lavoratori.

Si tratta di una legge a elevato impatto etico e sociale che valorizza la dedizione e il senso di responsabilità di chi svolge quotidianamente e a tempo pieno il proprio lavoro tra le mura domestiche, equiparandolo, dal punto di vista della tutela dei rischi da infortunio, a quello svolto fuori casa.

Per lavoro domestico si intende l'insieme di attività svolte da uno o più soggetti nell'abitazione dove dimora il nucleo familiare, senza vincolo di subordinazione e gratuitamente.

Il nucleo familiare è l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione e tutela, o da legami affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale. Il nucleo familiare può essere composto anche dalle coppie di fatto o da una sola persona.

Casalinghe e casalinghi rappresentano una categoria di lavoratori particolarmente esposti a condizioni di rischio, tipiche dell'ambiente in cui operano, come conferma il numero di infortuni registrati in ambito domestico.

Le cause sono per lo più riconducibili alla disinformazione e a comportamenti imprudenti, all'uso di elettrodomestici, detersivi o prodotti chimici per l'igiene della casa. Inoltre, la ripetitività delle azioni quotidiane per la cura delle case e delle persone può abbassare la soglia di attenzione e di conseguenza aumentare l'esposizione al rischio.

Lo Stato italiano ha promosso la tutela del lavoro domestico e compie azioni di sensibilizzazione per favorire l'adozione di comportamenti responsabili e di adeguate misure di prevenzione per rendere la casa un luogo più sicuro. In particolare, due sono gli strumenti attraverso cui si intende garantire la tutela dei lavoratori domestici:

- la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni nelle abitazioni, anche attraverso un'adeguata campagna d'informazione;

- l'istituzione di una forma assicurativa contro i rischi derivanti da lavoro svolto in ambito domestico per la tutela contro gli incidenti ora anche di minore gravità.

## Riferimenti normativi

La legge 493/1999 "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici" introduce per la prima volta in Europa il tema della tutela della salute contro i rischi da infortuni per invalidità permanente derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico.

I decreti ministeriali del 15 settembre 2000 danno attuazione alla legge, che ha finalità di prevenzione e risarcitorie, e dal 1° marzo 2001 l'assicurazione entra in vigore e la gestione viene affidata all'Inail.

Con il successivo decreto ministeriale del 31 gennaio 2006 l'assicurazione viene estesa anche ai casi di infortunio mortale mentre la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 abbassa dal 33% al 27% la soglia di invalidità riconosciuta per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007.

Con la legge n.145 del 31 dicembre 2018 sono state apportate ulteriori modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2019:

- innalzamento da 65 anni a 67 anni di età per la tutela assicurativa;
- abbassamento del grado di inabilità permanente dal 27% al 16%;
- corresponsione della prestazione una tantum per i gradi di inabilità accertata compresi tra il 6% e il 15%;
- riconoscimento ai titolari di rendita con danni particolarmente gravi dell'assegno per l'assistenza personale continuativa di cui all'articolo 76 del testo unico n.1124 del 1965.

Con successivo decreto ministeriale del 13 novembre 2019 sono state disciplinate le modalità e i termini di attuazione delle nuove disposizioni di cui al comma 534 della predetta legge 145/2018.

## Gli infortuni domestici



Gli incidenti domestici rappresentano un problema di grande interesse per la sanità pubblica e di rilevanza sociale per l'impatto psicologico che hanno sulla popolazione che considera la casa il luogo sicuro per eccellenza.

L'incidenza del rischio è legata direttamente alla quantità di tempo trascorso in casa.

Le conseguenze di salute sono traumi di diversa gravità, che possono comportare invalidità e, in molti casi, anche la morte. Le conseguenze economiche provocano oneri sempre più gravi per le famiglie e per il Servizio sanitario nazionale.

### **Che cos'è un incidente domestico?**

L'infortunio di tipo domestico è un incidente che presenta determinate caratteristiche:

- comporta la compromissione temporanea o definitiva delle condizioni di salute di una persona, a causa di lesioni di vario tipo;
- si verifica indipendentemente dalla volontà umana;
- si verifica in un'abitazione, intesa come l'insieme dell'appartamento vero e proprio e di eventuali estensioni esterne, come i balconi, il giardino, il garage o la cantina.

## I dati

L'indagine campionaria, "Aspetti della vita quotidiana" svolta da Istat nel 2014, su un campione di circa 24mila famiglie, ha messo in evidenza che circa 700mila persone – l'11,3% della popolazione – sono rimaste coinvolte in un incidente domestico nei tre mesi precedenti l'intervista. Nel complesso, si sono verificati 783mila incidenti, con una media di 1,1 incidenti per persona colpita.

Le più coinvolte sono le donne (oltre il 70% di tutti gli incidenti). Tra le donne, le casalinghe sono una categoria particolarmente a rischio, ogni trimestre 149mila sono coinvolte in un incidente domestico.

Le cadute, le ferite e le ustioni sono gli incidenti principali nelle donne: 58,9% per le cadute, 16,9% per le ferite e 16,3% per le ustioni.

Le ferite avvengono in cucina nel 67,1% dei casi e sono dovute in gran parte all'utilizzo di coltelli, mentre le ustioni nel 73,3 % dei casi sono dovute a contatto con forni, fornelli e altri utensili da cucina.

Indipendentemente dal genere, il 38% degli incidenti avviene in cucina, l'11,7% in bagno e il 10% in camera da letto. Per le donne la cucina si rivela essere l'ambiente più pericoloso con il 43,1% di tutti gli incidenti

Le donne si infortunano più spesso in modo più grave: il 38,8% delle donne infortunate si è recato a un Pronto soccorso e gli incidenti di cui sono state vittime hanno comportato nel 54,7% dei casi limitazioni alle normali attività quotidiane e necessitato di periodi di convalescenza mediamente più lunghi.





## La prevenzione



Gli infortuni tra le mura domestiche possono essere provocati da una vasta tipologia di cause, legate, per lo più, all'utilizzo quotidiano di fuoco, elettricità, gas e sostanze chimiche, e alle cadute. Di seguito alcune misure da adottare per prevenire gli incidenti e qualche raccomandazione da seguire nei casi in cui si subisce un infortunio e si è soli in casa.

### Fiamme libere e pericolo d'incendio

Il fuoco si sviluppa nelle abitazioni quando vengono accostate sostanze infiammabili, come legno, carta, tessuti, alcol, vernici e gas, ed elementi che possono innescare incendi, tra cui sigarette accese, impianti elettrici e superfici surriscaldate.

#### Prevenzione e comportamenti corretti

- non lasciare che eventuali manici delle pentole/padelle sporgano dal bordo anteriore-esterno del piano cottura;
- non collocare le pentole più pesanti e/o contenenti liquidi, nella parte frontale esterna del piano cottura;
- raccogliere i capelli, se molto lunghi, mentre si cucina o ci si avvicina a fiamme libere;
- non utilizzare, mentre si cucina o ci si avvicina a fiamme, abiti svolazzanti e/o infiammabili (spesso di natura sintetica);

- non tenere tende vicino a fornelli, caldaie e stufe;
- tenere in un luogo protetto prodotti combustili (come alcol o trielina);
- utilizzare il parascintille davanti al camino;
- non schermare la luce con carta o stracci;
- staccare la presa dell'antenna tv durante i temporali;
- spegnere il televisore mediante l'interruttore e non con il telecomando;
- tenere in casa un estintore.

## Electricità

Apparecchi difettosi o malfunzionanti, comportamenti errati o impianti non a norma, possono comportare un serio rischio di folgorazione, corto circuito e incendio.

### Prevenzione e comportamenti corretti

In generale è preferibile adottare interruttori differenziali "salvavita". La "messa a terra" è obbligatoria e può salvare la vita.

### Prese, spine, riduttori, prese multiple o altri componenti

- verificare l'esistenza della marcatura "CE" e della marcatura "IMQ";
- verificare la potenza supportata (Watt, da confrontare con quella assorbita dagli apparecchi ad esse collegati);
- non sovrapporre (collegando più riduttori o prese multiple in serie);
- verificare la presenza di bruciature, segni di fusione, bruniture, forti ossidazioni dei contatti (in tal caso sostituire);
- verificare la corretta connessione tra prese e spine (inserimento corret-



to, assenza di sforzi meccanici).

### **Piccoli elettrodomestici (frullatori, estrattori, spremiagrumi, stufette, asciugacapelli, arriccia capelli, rasoio, radio ecc.)**

- verificare la presenza della marcatura “CE” (sarebbe preferibile che fosse presente anche la marcatura “IMQ”);
- verificare che il collegamento elettrico, i manipolatori o gli interruttori non presentino danneggiamenti o bruciature;
- eliminare riduttori, adattatori e, possibilmente, prolunghe;
- non tirare il cavo per disinserire la spina;
- collocare gli elettrodomestici su superfici piane stabili e libere, distanti da possibili schizzi d’acqua;
- non usare apparecchi elettrici in prossimità dell’acqua o con le mani bagnate;
- non pulire i piccoli elettrodomestici immergendoli in acqua;
- in fase di non utilizzo distaccarli dall’alimentazione elettrica e posizionarli in luogo sicuro;
- evitare l’uso della radio in bagno, se non alimentata a batterie e scollegata da prese di elettricità).

## **Gas**

Gli apparecchi a gas possono diventare pericolosi se installati male, usurati o non mantenuti correttamente. I due rischi principali sono eventuali fughe di gas e di ossido di carbonio. Il gas metano, infatti, è altamente esplosivo, mentre l’ossido di carbonio è tossico. In caso di intossicazione, i sintomi più frequenti sono mal di testa, vertigini, nausea e sonnolenza, seguiti da secchezza delle fauci, diarrea e vomito.



### **Prevenzione e comportamenti corretti**

- verificare se esiste la certificazione di conformità dell'impianto, in caso contrario far intervenire i tecnici autorizzati alla verifica e al rilascio della certificazione;
- effettuare la manutenzione periodica (annuale per la caldaia e biennale per i fumi);
- controllare periodicamente il tubo del gas (di piani cottura e forni) e sostituire se danneggiato o scaduto (se in gomma);
- in caso di piano cottura senza termocoppie (sensore che blocca il flusso di gas se il fuoco si spegne), non lasciare i fornelli accesi esposti a correnti d'aria che potrebbero spegnere la fiamma;
- in caso di forte odore di gas, chiudere il rubinetto, aprire le finestre e non attivare comandi elettrici;
- è consigliabile installare sensori del gas;
- è preferibile collocare le caldaie esternamente, e, se sono all'interno, che siano del tipo a "fiamma protetta" marchiate CE;
- chiudere il rubinetto principale in caso di non utilizzo prolungato;
- assicurarsi che sia garantita un'apertura esterna di areazione permanente nell'ambiente dove è collocata la caldaia a gas.

### **Sostanze chimiche**

Detergenti e disinfettanti, insetticidi e altri prodotti possono liberare nell'aria sostanze volatili pericolose per la salute di chi li utilizza. Il contatto della cute e delle mucose con alcuni prodotti, come candeggina e acido muriatico, può produrre effetti pericolosi come irritazioni, sensibilizzazioni, allergie e intossicazioni.

### **Prevenzione e comportamenti corretti**

- leggere attentamente le etichette dei recipienti con i simboli di pericolo e le istruzioni per l'impiego dei prodotti di pulizia e igiene;
- non acquistare prodotti privi di etichette e istruzioni per l'uso, anche se più economici;
- custodire in prodotti in luoghi sicuri e protetti, inaccessibili ai bambini;

- eliminare le confezioni prive di etichetta, non contenute nei contenitori originali;
- utilizzare i prodotti senza miscelarli tra loro, seguendo le informazioni sull'etichetta (attenzione a non mescolare la varechina – ipoclorito di sodio - con l'ammoniaca);
- usare sempre i guanti per proteggere le mani.

## Cadute

La caduta è la tipologia più frequente di incidente domestico e ciò è dovuto alla presenza di diversi fattori tra cui, ad esempio, pavimenti bagnati o cerati, pavimenti non antiscivolo, tappeti mobili su superfici molto lucide, fili elettrici o cavi liberi, ostacoli, sporgenze e spigoli vivi, sconessioni nel pavimento, problemi fisiologici, come l'osteoporosi e, infine, un uso non corretto delle scale, in particolare pieghevoli.

### Prevenzione e comportamenti corretti

- usare scarpe comode dotate di tacchi bassi e suola antiscivolo quando si lavora in casa;
- usare i tappetini antiscivolo in bagno;
- fissare i tappeti ai pavimenti con strisce adesive o apposite retine;
- non usare strumenti impropri, come tavoli e sedie, per raggiungere le parti più alte degli arredi.



### **Scale portatili o sgabelli:**

- non sporgersi lateralmente;
- non salire troppo in alto e non oltre i 2 metri;
- non salire sulla scala portando materiali e/o attrezzature pesanti;
- non posizionare la scala su superfici con oggetti o materiali che possono facilitare scivolamenti come acqua, fogli di nylon, olio;
- non posizionare mai un piede su un gradino o un piolo e un piede su un altro piano, come il davanzale di una finestra o un mobile: la scala si può rovesciare;
- utilizzare sempre un abbigliamento conforme, in particolare calzature idonee, non pantofole, scarpe con tacchi alti e sandali, e non vestiario con lacci o cinture che potrebbero impigliarsi o finire sotto le scarpe;
- non posizionare la scala in prossimità di spazi prospicienti il vuoto, non adeguatamente protetti, come balconi, scale, pianerottoli, davanzali, porte e/o finestre non perfettamente chiuse;
- non posizionare la scala su oggetti o parti d'arredo che forniscano una base per aumentarne l'altezza di utilizzo;
- non scendere mai dalla scala con le spalle rivolte verso la stessa.

### **Cosa fare in caso di infortunio grave se in casa non c'è nessuno**

Se si subisce un infortunio domestico di una certa gravità, per il quale non sono sufficienti i rimedi di primo soccorso, e si è soli in casa, è indispensabile non farsi prendere dalla paura e chiedere subito aiuto.

Se si è convinti di perdere conoscenza, è bene sdraiarsi mettendosi sul fianco. Se si è coscienti e le condizioni lo permettono è bene, dopo aver chiesto soccorso, raggiungere la porta di casa o una finestra per poter facilitare l'accesso di chi deve intervenire o per lanciare ulteriori richieste di aiuto.

Se ci si dirige verso la porta di casa o una porta finestra, è sempre bene mettersi dalla parte dell'anta opposta a quella di accesso per evitare, in caso di perdita dei sensi, di impedire o intralciare i soccorritori.

## L'assicurazione



L'assicurazione presso l'Inail è obbligatoria per le persone (donne o uomini) che:

- hanno un'età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- svolgono un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano;
- non sono legate da vincoli di subordinazione;
- prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, non svolgono cioè altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale.

Tra i soggetti obbligati a iscriversi, sempre che si occupino in modo non occasionale della cura dell'abitazione, rientrano anche:

- i pensionati, "di entrambi i sessi", che non hanno superato i 67 anni;
- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
- tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi o ragazze che sono in attesa di prima occupazione);
- gli studenti che dimorano nella città di residenza o in località diversa e che si occupano anche dell'ambiente in cui abitano;
- i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni (CIG) o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale (FIS);

- i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell'occupazione (NA-Spl e Dis-Coll);
- i lavoratori stagionali, temporanei e a tempo determinato.

Queste ultime tre categorie di lavoratori devono assicurarsi per i periodi in cui non svolgono attività lavorativa.

Il premio assicurativo, non essendo frazionabile, va versato per l'intero anno, ma la copertura assicurativa opera solo nei periodi in cui il soggetto non svolge attività lavorativa.

Nell'ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).

Non sono soggette all'obbligo assicurativo le persone di età inferiore ai 18 anni e quelle che hanno superato i 67 anni.

Non devono assicurarsi i lavoratori impegnati in:

- lavori socialmente utili (Lsu), borse di lavoro, corsi di formazione tirocini. Tali persone, pur in assenza di rapporto di lavoro, svolgono un'attività che è assimilata a quella lavorativa prevista dalla legge;
- lavoro part time, in quanto si tratta sempre di un'attività lavorativa a tempo indeterminato, che comporta l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.



## La tutela assicurativa



Oggetto dell'assicurazione sono esclusivamente gli infortuni avvenuti in occasione e a causa del lavoro prestato in ambito domestico, cioè avvenuti nell'abitazione nella quale dimora la famiglia dell'assicurato, comprese le pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi, ecc.) e le parti comuni condominiali (terrazzi, scale, androni, ecc.).

È considerata al pari dell'abitazione in cui dimora il nucleo anche la casa in affitto in cui si trascorrono le vacanze, purché si trovi sul territorio nazionale.

Nel lavoro prestato in ambito domestico per la cura della famiglia rientrano alcune attività relative al normale svolgimento della vita domestica e di relazione sociale del nucleo familiare.

Rientrano nella tutela assicurativa gli infortuni avvenuti per attività connesse a interventi di piccola manutenzione (a titolo esemplificativo: idraulica, elettricità, ecc.) che non richiedono una particolare preparazione tecnica e che rientrano nella ormai diffusa abitudine del "fai da te".

Anche gli infortuni avvenuti per la presenza in casa di animali domestici (cani, gatti, pappagallini, conigli, criceti, ecc.) sono coperti dall'assicurazione. Infatti la cura di tali animali, che vivono abitualmente con la famiglia, rientra tra le incombenze domestiche.

Non sono invece tutelati gli infortuni causati da animali non domestici.

Si ha diritto al risarcimento solo se l'invalidità permanente subita è pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007. A decorrere dal 1° gennaio 2019 si ha diritto al risarcimento se l'inabilità permanente subita è pari o superiore al 16%. Sempre dal 1° gennaio 2019 si ha altresì diritto ad una prestazione una tantum di importo pari a 300 euro se l'inabilità permanente accertata è, comunque, tra il 6% e il 15%. A decorrere dal 17 maggio 2006, è compreso nella tutela assicurativa anche il rischio morte.

Non sono, quindi, indennizzati gli infortuni:

- dai quali derivi esclusivamente una invalidità temporanea;
- che danno origine a una invalidità permanente inferiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 ed a una inabilità permanente inferiore al 6% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2019;
- avvenuti fuori dal territorio nazionale;
- avvenuti in ambiente domestico, ma conseguenti a un rischio estraneo al lavoro domestico.

L'Inail liquida la prestazione solo se l'assicurata/o ha versato il premio o è iscritta/o con premio a carico dello Stato, in quanto ricorrono i requisiti di reddito per l'esonero.

## Il costo dell'assicurazione



Il costo annuale dell'assicurazione detto “premio”, non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali, a decorrere dal 2019 è pari a 24 euro, e deve essere pagato ogni anno entro il 31 gennaio.

Il premio è a carico dello Stato per le persone che presentano entrambi i seguenti requisiti:

- possiedono un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro l'anno;
- fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro l'anno.

Per la determinazione di questi limiti occorre far riferimento al reddito complessivo lordo Irpef relativo all'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva con la quale viene attestato il possesso dei requisiti per l'esonero dal pagamento del premio.

Sono esclusi dal reddito complessivo lordo imponibile ai fini Irpef, ad esempio: la rendita diretta, la rendita ai superstiti, l'indennizzo in capitale, gli assegni di incollocabilità e quello per assistenza personale continuativa quali prestazioni erogate dall'Inail, le pensioni di invalidità civile e di guerra, gli assegni familiari, gli assegni di mantenimento dei figli, l'indennità di accompagnamento nonché particolari categorie di redditi (quali, ad esempio, quelli soggetti a tassazione separata, a ritenuta definitiva, a imposta sostitutiva, ecc.).

## L'iscrizione



L'obbligo di iscriversi sorge nel momento in cui la persona matura i requisiti assicurativi (svolge un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e della dimora, senza vincoli di subordinazione e in modo abituale ed esclusivo e ha un'età compresa tra i 18 e i 67 anni).

I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi sono tenuti all'iscrizione ed al pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione alla data di maturazione degli stessi. La copertura assicurativa opera dal giorno successivo al pagamento del premio.

La domanda di iscrizione deve essere presentata almeno due giorni prima della data di maturazione dei requisiti assicurativi; non è ammesso un anticipo superiore a trenta giorni.

In sede di prima iscrizione il pagamento del premio può essere effettuato entro 10 giorni dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

L'iscrizione si perfeziona con il pagamento del premio.

Dal 1° gennaio 2020 i soggetti in possesso dei requisiti assicurativi presentano all'Inail la domanda di iscrizione esclusivamente in modalità telematica


---

attraverso il servizio online “*Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento*”, disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali dispositive.

Il pagamento del premio può essere effettuato online tramite apposito link al sistema pagoPA.

Le persone per le quali il pagamento del premio è a carico dello Stato dal 1° gennaio 2020 devono iscriversi presentando domanda esclusivamente attraverso il servizio online “*Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva*”.

## Il rinnovo



Le persone già iscritte ricevono, entro la fine di ogni anno, una lettera dall'Inail con l'avviso di pagamento PA precompilato con i dati anagrafici e l'importo da versare entro il 31 gennaio.

Il premio deve essere pagato solo se permangono i requisiti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.

L'assicurazione mantiene la sua validità fino al 31 dicembre, anche se la persona compie il 67° anno di età nel corso dell'anno per cui ha rinnovato l'assicurazione.


Nel caso di soggetti che abbiano diritto all'esonero dal pagamento del premio, in quanto titolari di reddito proprio e del nucleo familiare inferiore ai [limiti sopra indicati](#), la domanda attestante la sussistenza dei requisiti reddituali, dal 1° gennaio 2020, sia per la prima iscrizione sia per il rinnovo, deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica attraverso il servizio "Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva".  
**Non è più prevista la modalità automatica di rinnovo.**

## Il pagamento del premio

Per rinnovare l'assicurazione entro il 31 gennaio di ogni anno si deve pagare il premio utilizzando l'avviso di pagamento pagoPA.

- Si può pagare, tramite Pago PA, online sul sito dell'Inail, di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su [www.pagopa.gov.it](http://www.pagopa.gov.it)), oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto corrente.

Per pagare sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it), selezionare il seguente link:  
<https://pagopa.inail.it/PagamentiPa/Index.do>



Con il servizio online “Visualizza avviso di pagamento per rinnovo assicurazione” l’utente può visualizzare il numero di avviso di pagamento/IUV per rinnovare l’assicurazione.

Per i soggetti che si assicurano per la prima volta, le modalità del pagamento del premio sono quelle descritte nel paragrafo “[L’iscrizione](#)”, alle quali si fa espresso rinvio.

## Regime sanzionatorio

E’ prevista l’applicazione di somme aggiuntive sul premio dovuto graduate in relazione al diverso periodo di ritardo nel versamento del premio in questione, per le persone che sono in possesso dei requisiti previsti e non osservano l’obbligo di versare il premio.

In particolare è dovuta una somma aggiuntiva di importo pari alla metà del premio stesso, se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla scadenza,

ovvero pari all'ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato oltre 60 gg.



## Le prestazioni



### Rendita diretta

Se dall'infortunio domestico deriva un'inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007, e per inabilità al lavoro con grado pari o superiore al 16% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2019, viene corrisposta all'assicurato una rendita vitalizia, liquidata sulla base della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria.

La rendita oscilla da un minimo di 106,02 euro, per inabilità del 16%, ad un massimo di 1.292,90 euro, per inabilità del 100%.

La rendita, pagata mensilmente, spetta dal primo giorno successivo a quello di avvenuta guarigione clinica.

Come tutte le rendite Inail, è esente da oneri fiscali e non va perciò inserita nella dichiarazione dei redditi.

Tale rendita non è soggetta a revisione per modifica delle condizioni fisiche (miglioramento o peggioramento). Quindi il grado riconosciuto non è soggetto a variazione.

La rendita per inabilità derivante da infortunio domestico viene rivalutata

quando la retribuzione media giornaliera del settore industria raggiunge un incremento non inferiore al 10%.

## Rendita ai superstiti

Nel caso in cui dall'infortunio derivi, direttamente o indirettamente, la morte dell'assicurato, viene corrisposta una rendita a ciascuno dei superstiti aventi diritto, calcolata con le stesse modalità e percentuali stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L'ammontare della rendita erogata ai superstiti non può superare l'intero importo della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria che, come detto, è pari 1.292,90 euro.

## Assegno una tantum per infortunio mortale

In caso di infortunio mortale è corrisposto l'assegno una tantum di importo, dal 1° gennaio 2019, pari a 10.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1126, lett. i, della legge n.145/2018, che ha modificato l'articolo 85, terzo comma del DPR 1124/1965<sup>1</sup>.

## Benefici Fondo vittime gravi infortuni

Sempre nel caso di eventi mortali è prevista una prestazione "una tantum" il cui importo è determinato in funzione del numero dei superstiti ed è fissato annualmente con decreto ministeriale in base alle risorse disponibili del Fondo vittime gravi infortuni e all'andamento infortunistico.

Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 l'importo varia da un minimo di 3.700 euro nel caso di un unico superstite a un massimo di 14.200 euro nel caso di più di 3 superstiti (da ripartire in parti uguali fra i superstiti).

È anche prevista la possibilità di beneficiare, a carico dello speciale Fondo, di un'anticipazione della rendita ai superstiti pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite.

---

<sup>1</sup> Fino al 31 dicembre 2018 l'importo ammontava a euro 2.160,00

## Prestazione una tantum

Per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2019, è corrisposta una prestazione una tantum di importo pari a 300 euro, qualora l'inabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico n.1124 del 1965 sia compresa tra il 6% e il 15%.

## Assegno per l'assistenza personale continuativa

Ai titolari di rendita, che versano in una o più condizioni menomative, tra quelle elencate nella tabella (allegato n.3) del testo unico n.1124 del 1965, è riconosciuto l'assegno per l'assistenza personale continuativa (APC) di cui all'articolo 76 del citato testo unico n.1124 del 1965. Dal 1° luglio 2019 l'importo dell'assegno è pari ad euro 545,02.

Si riportano le menomazioni che possono dare diritto all'APC:

- riduzione della acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (cm. 30) o più grave;
- perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
- lesioni del sistema nervoso centrale che hanno prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori;
- amputazione bilaterale degli arti inferiori:
  - di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro all'altezza del collo del piede o al di sopra;
  - all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l'applicazione di protesi;
- perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l'applicazione di protesi;
- perdita di un arto superiore e di un arto inferiore:
  - sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della coscia;
  - sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell'avambraccio e della coscia;
- alterazione delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
- malattie o infermità che rendano necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

## La richiesta di prestazioni



### Rendita

Se dall'infortunio domestico deriva un'inabilità pari o superiore al 27% per gli eventi occorsi a partire dal 1° gennaio 2007, e un'inabilità permanente pari o superiore al 16%, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'infortunato, a guarigione clinica avvenuta, deve presentare all'Inail, entro 90 giorni dalla data di compilazione del certificato medico attestante la stabilizzazione dei postumi, domanda per ottenere la liquidazione della rendita, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Istituto, reperibile presso le sedi Inail e i patronati o sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it).

Se dall'infortunio deriva, direttamente o successivamente, la morte dell'assicurato, la domanda per ottenere la liquidazione della rendita deve essere presentata dai superstiti aventi diritto.

Nella domanda, alla quale va allegata la documentazione medica, vanno indicati il luogo, la data, la causa e le circostanze dell'infortunio.

Nella richiesta di rendita, da presentare alla più vicina sede Inail, gli aventi diritto (assicurato o superstiti) devono dichiarare:

- che l'infortunato è assicurato per l'anno nel quale è avvenuto l'infortunio;
- che al momento dell'infortunio sussistevano i requisiti per l'assicurazione;
- il presidio sanitario che ha prestato il primo soccorso.

Il medico indicherà:

- la data di guarigione clinica (per maggiori dettagli, vedi paragrafo “Cosa fare in caso di infortunio”);
- le conseguenze della lesione;
- le eventuali preesistenze;
- le previsioni di postumi invalidanti permanenti pari o superiori al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007, e le previsioni di postumi invalidanti permanenti pari o superiori al 16% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2019;
- per gli infortuni mortali, la data e la causa del decesso.

L'effettivo grado di inabilità permanente derivata dall'infortunio è accertato dall'Inail che, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, comunica all'infortunato l'importo della rendita e gli elementi che sono stati considerati per la liquidazione della stessa.

Entro lo stesso termine l'Inail è tenuto a comunicare l'eventuale diniego della prestazione, specificandone i motivi e indicando la possibilità di presentare ricorso.

## Come si riscuote la rendita



Gli interessati possono scegliere che la rendita sia pagata - come tutte le rendite Inail - in uno dei seguenti modi:

- presso uno sportello postale o bancario per importi fino a 1.000 euro;
- accredito su carta prepagata dotata di codice IBAN;
- mediante accredito in c/c postale o bancario;
- mediante accredito su libretto di risparmio postale o bancario.

## Cosa fare in caso di infortunio



In caso di infortunio domestico occorre rivolgersi, secondo necessità, a un ospedale o al proprio medico di famiglia per le consuete prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, precisando che si tratta di infortunio domestico.

Per la richiesta della rendita, l'interessato stesso deve presentare all'Inail la relativa domanda quando:

- il medico ritenga che dall'infortunio sia derivata un'invalidità permanente pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007, e un'inabilità permanente pari o superiore al 16% per gli infortuni occorsi a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- abbia provveduto al versamento annuale del premio (o abbia presentato l'autocertificazione perché in possesso dei requisiti reddituali di esonero dal pagamento);
- ritenga esistenti al momento dell'infortunio tutti i requisiti di assicurabilità (età, esclusività del lavoro domestico, assenza di vincolo di subordinazione, svolgimento gratuito dell'attività).

Per la domanda di erogazione della rendita deve essere utilizzato il modulo reperibile sul sito dell'Inail e nelle Sedi locali Inail, nel quale deve essere obbligatoriamente indicata anche la data di guarigione

clinica, coincidente con il primo giorno successivo alla stabilizzazione del danno permanente residuo.

La stabilizzazione del danno si ritiene conseguita nel momento in cui vi sia stata una piena ripresa di tutte le usuali attività domestiche ed è di regola coincidente con la fine delle cure mediche e farmacologiche ovvero con la fine del ciclo di eventuali trattamenti riabilitativi o fisioterapici.

## **Cosa fare in caso di infortunio mortale**

Nel caso in cui dall'infortunio domestico derivi la morte dell'assicurato, gli eventuali superstiti qualora sussistano i requisiti di assicurabilità, di regolarità nel pagamento del premio e gli altri presupposti di legge, devono presentare all'Inail domanda di erogazione della rendita.

Per i benefici a carico del Fondo vittime gravi infortuni la domanda deve essere presentata su apposita modulistica approvata con decreto ministeriale.



## Il ricorso



Contro la decisione dell'Inail gli aventi diritto (infortunato o superstiti) possono presentare ricorso al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l'assicurazione contro gli infortuni domestici entro 90 giorni dalla data del provvedimento (temine ordinatorio) e comunque non oltre il termine di prescrizione triennale.

Il ricorso va trasmesso per posta elettronica certificata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o presentato a mano, con lettera della quale verrà rilasciata ricevuta, alla sede Inail che ha emesso il provvedimento e che provvederà al successivo inoltro del ricorso al Comitato.

In caso di decisione negativa del Comitato, o trascorsi 120 giorni dalla presentazione del ricorso senza aver ricevuto risposta, l'assicurato potrà rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

L'azione giudiziaria per ottenere la rendita si prescrive, comunque, nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio.




## Ulteriori informazioni



- Portale istituzionale ([www.inail.it](http://www.inail.it) > Assicurazione > Assicurazione infortuni domestici)
- Contact center Inail 06.6001 da rete fissa e mobile, disponibile secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente
- Sedi locali Inail
- Sedi locali patronati
- Associazioni delle casalinghe
  - Obiettivo Famiglia/Federcasalinghe  
cell. 3387627321 - martedì, dalle 9.00 alle 13.00;
  - Movimento italiano casalinghe – Mo.I.Ca.  
cell. 3271649578 - lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00;
  - Sindacato casalinghe lavoratrici europee SCALE UGL  
tel. 06 48881555 - martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30.

Per richiedere informazioni sull'utilizzo dei servizi online e sugli approfondimenti normativi e procedurali è possibile utilizzare il servizio Inail risponde, disponibile nell'area "Supporto" del portale [www.inail.it](http://www.inail.it).



**Inail, la persona  
al centro del nostro impegno.**

Direzione centrale pianificazione e comunicazione

Piazzale Giulio Pastore, 6

00144 Roma

[dcpianificazione-comunicazione@inail.it](mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it)

[dcpianificazione-comunicazione@postacert.inail.it](mailto:dcpianificazione-comunicazione@postacert.inail.it)

[www.inail.it](http://www.inail.it)